



Consulente del lavoro
Stefano Capuano



Qui di seguito si propone una tabella con l'evidenza delle principali modifiche apportate all'art. 14 del TUSL da parte del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021.

	Dal 22 ottobre 2021 (<i>data di entrata in vigore del DL n. 146/2021</i>)
Adozione del provvedimento per lavoro irregolare	Accertamento, al momento dell'accesso ispettivo, di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro "in nero". La competenza è esclusivamente in capo al personale ispettivo INL.
Adozione del provvedimento per violazioni delle norme di salute e sicurezza	Accertamento di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro univocamente elencate nel nuovo Allegato I; Questo provvedimento, al pari del personale delle ASL, può essere adottato dal personale ispettivo dell'INL nell'ambito di tutte le attività produttive. Unitamente al provvedimento di sospensione, l'INL può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza che danno luogo all'applicazione del provvedimento (Allegato I, D.Lgs. n. 81/2008)	<ul style="list-style-type: none">· Mancata elaborazione del DVR;· Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;· Mancata formazione ed addestramento;· Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;· Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);· Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto;· Mancanza di protezioni verso il vuoto;· Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;· Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;



Consulente del lavoro
Stefano Capuano



	<ul style="list-style-type: none">· Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;· Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);· Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
Condizioni per la revoca del provvedimento adottato per lavoro irregolare	<p>La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.</p> <p>Il pagamento di una somma aggiuntiva pari a € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari e pari a € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari.</p> <p>Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti all'adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione;</p> <p>Su istanza di parte è possibile pagare in due soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">· il 20% all'atto della richiesta di revoca del provvedimento;· il restante 80%, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.
Condizioni per la revoca del provvedimento adottato per violazioni delle norme di SSL	<p>L'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</p> <p>La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I.</p> <p>Il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto previsto nel nuovo Allegato I del TUSL con riferimento a ciascuna fattispecie.</p> <p>Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all'adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.</p>



Consulente del lavoro
Stefano Capuano



	<p>Su istanza di parte è possibile pagare in due soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">· il 20% all'atto della richiesta di revoca del provvedimento;· il restante 80%, maggiorato del 5%, entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.
Ricorso amministrativo	<p>Avverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo INL per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso entro 30 gg. all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 gg. dalla notifica del ricorso.</p> <p>Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.</p>
Obbligo di motivazione del provvedimento	<p>Si applica l'art. 3, della Legge n. 241/1990</p>
Inottemperanza al provvedimento interdittivo	<p>Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.</p>
Decadenza del provvedimento	<p>L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate a seguito della conclusione della procedura di prescrizione (art. 20 e 21 D.Lgs. n. 758/94), comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al co. 9 lett. d) (€ 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari ovvero € 5.000 in caso di impiego di più di 5 lavoratori irregolari).</p>